

**CCNL SULL'INTERPRETAZIONE
AUTENTICA
DELL'ART. 75, COMMA 1 LETT. Z
DEL CCNL 1994 - 1997
DELL'AREA DIRIGENZIALE MEDI-
CA E VETERINARIA
DEL SSN DEL 5 DICEMBRE 1996**

PREMESSO che il Tribunale di Reggio Calabria - Sezione del lavoro - in relazione alla causa iscritta al R.G.A.C. n.16/2000, nella seduta del 26 luglio 2000 ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio è necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l'interpretazione dell'art. 75, comma 1 lettera z), del CCNL 1994-1997 dell'area dirigenziale medica e veterinaria stipulato il 5.12.1996 al fine di stabilire "se, tenuto conto che gli artt. 47, 54 e 55 del CCNL 5.12.1996 disciplinano materie diverse da quella regolata dall'art. 118 del DPR 384/1990, quest'ultimo sia stato effettivamente disapplicato dall'art. 75 comma 1 lettera z), del medesimo CCNL". In particolare, il ricorrente, dirigente medico assunto il 31.12.1998 per vincita di concorso in una Azienda Ospedaliera e proveniente dal CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), lamenta il mancato riconoscimento del maturato economico pregresso, così come disciplinato dall'art. 118 del DPR 384/1990;

CONSIDERATO che l'art. 118 del DPR 384/1990 trovava il suo fondamento nel sistema degli automatismi per classi e scatti, consentendo in caso di trasferimento o vincita di concorso la possibilità di ricostruire - esclusivamente a tal fine - la "carriera" economica dei dipendenti sulla base dell'anzianità di servizio purché maturata presso le amministrazioni ed enti indicati in modo tassativo nelle norme richiamate dall'art. 118

medesimo;

TENUTO PRESENTE che il sistema degli automatismi per classi e scatti è stato definitivamente superato dall'art. 47 del CCNL del 5.12.1996 con decorrenza 31.12.1996, in ossequio al disposto dell'art. 72, comma 3 del d.lgs 29/1993, il quale prevedeva l'abrogazione di ogni sistema automatico di progressione "basato sulla mera anzianità contestualmente alla sottoscrizione dei primi contratti collettivi";

TENUTO PRESENTE, inoltre, che l'art. 47 del CCNL 5.12.1996, al comma 3, ha di conseguenza anche previsto i meccanismi per la salvaguardia della retribuzione individuale di anzianità (RIA) maturata, stabilendo:

- 1) il mantenimento per ciascun dirigente in servizio al 31 dicembre 1996 del maturato economico per classi e scatti spettante a tale data;
- 2) la garanzia di tale mantenimento solo ai dirigenti del SSN di cui al punto precedente, in caso di trasferimento ad altra azienda o ente del SSN per mobilità o vincita di concorso;
- 3) il finanziamento della spesa relativa al punto 2) con i risparmi delle quote di RIA del personale cessato dal servizio e sostituito;

CHE, in conseguenza di ciò le parti - al di là della sua collocazione asistemica nella lettera z) dell'art. 75 del CCNL 5.12.1996 - hanno ritenuto coerente con il congelamento delle classi e scatti la disapplicazione dell'art. 118 in questione non più utile a tale scopo;

CONSIDERATO che, in effetti, per le ragioni sopracitate, la disapplicazione dell'art. 118 del DPR 384/1990 avrebbe dovuto essere riferita all'art. 47 che, invece, manca nell'elenco dell'art. 75 del

CCNL 5 dicembre 1996;

TUTTO QUANTO SOPRA VALUTATO, le parti indicate in premessa - confermando la disapplicazione dell'art. 118 del DPR 384/1990 - concordano sulla necessità, attraverso l'interpretazione autentica dell'art. 75, comma 1 lettera z), del CCNL 1994-1997 dell'area dirigenziale medica e veterinaria stipulato il 5.12.1996, di integrarlo nel modo che segue:

Art. 1

Integrazione art. 75 del CCNL 5 dicembre 1996

1. L'art. 75 del CCNL del 5 dicembre

1996, riguardante il quadriennio 1994 - 1997 dell'area medico veterinaria è così integrato e modificato:

a) Dopo la lettera "x" è aggiunta la seguente lettera "x bis":

" x bis) art. 47, riconversione delle risorse destinate alla progressione economica per anzianità: art. 118 del D.PR. 384/1990, per effetto del congelamento delle classi e scatti dei dirigenti medici e veterinari, a decorrere dal 31 dicembre 1996; "

b) La lettera "z" è così modificata:

"z) artt. 54 e 55, indennità di specificità medica e retribuzione di posizione della dirigenza: artt. 110, commi 5 e 6, 114, 116 del DPR 384/1990 assorbiti e sostituiti dalle due voci sopracitate;"